

## **Decreto interministeriale del 22 dicembre 2010 - Min. Giustizia**

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1

### **Allegato 1**

Tabella I

### **Allegato 2**

Tabella II

**Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
e  
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'**art. 195**, commi **3** e **3-bis**, del **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17 dicembre 2008;

Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni della **legge 15 luglio 2009, n. 94**, e della **legge 29 luglio 2010, n. 120**, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,4%;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** -

Art. 1

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, come introdotte o modificate dalle leggi **15 luglio 2009, n. 94**, e **15 luglio 2010, n. 120**, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.

[Torna al sommario](#)

**Allegato 1** - Tabella I

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue Ove era prevista la sanzione da Ero 23 a Ero 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 24 a Ero 94.

Ove era prevista la sanzione da Ero 37 a Ero 150 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 38 a Ero 154.

Ove era prevista la sanzione da Ero 38 a Ero 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 39 a Ero 159.

Ove era prevista la sanzione da Ero 47 a Ero 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 48 a Ero 94.

Ove era prevista la sanzione da Ero 70 a Ero 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 72 a Ero 292.

Ove era prevista la sanzione da Ero 74 a Ero 299 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 76 a Ero 306.

Ove era prevista la sanzione da Ero 77 a Ero 305 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 79 a Ero 312.

Ove era prevista la sanzione da Ero 78 a Ero 311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 80 a Ero 318.

Ove era prevista la sanzione da Ero 92 a Ero 187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 94 a Ero 191.

Ove era prevista la sanzione da Ero 117 a Ero 233 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 120 a Ero 239.

Ove era prevista la sanzione da Ero 143 a Ero 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 146 a Ero 584.

Ove era prevista la sanzione da Ero 144 a Ero 576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 147 a Ero 590.

Ove era prevista la sanzione da Ero 148 a Ero 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 152 a Ero 608.

Ove era prevista la sanzione da Ero 150 a Ero 599 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 154 a Ero 613.

Ove era prevista la sanzione da Ero 155 a Ero 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 159 a Ero 639.

Ove era prevista la sanzione da Ero 200 a Ero 400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 205 a Ero 410.

Ove era prevista la sanzione da Ero 263 a Ero 1.050 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 269 a Ero 1.075.

Ove era prevista la sanzione da Ero 272 a Ero 1.088 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 279 a Ero 1.114.

Ove era prevista la sanzione da Ero 295 a Ero 1.179 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 302 a Ero 1.207.

Ove era prevista la sanzione da Ero 307 a Ero 1.227 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 314 a Ero 1.256.

Ove era prevista la sanzione da Ero 327 a Ero 1.633 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 335 a Ero 1.672.

Ove era prevista la sanzione da Ero 356 a Ero 1.426 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 365 a Ero 1.460.

Ove era prevista la sanzione da Ero 373 a Ero 1.498 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 382 a Ero 1.534.

Ove era prevista la sanzione da Ero 389 a Ero 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 398 a Ero 1.596.

Ove era prevista la sanzione da Ero 542 a Ero 2.168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 555 a Ero 2.220.

Ove era prevista la sanzione da Ero 613 a Ero 2.455 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 628 a Ero 2.514.

Ove era prevista la sanzione da Ero 653 a Ero 3.267 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 669 a Ero 3.345.

Ove era prevista la sanzione da Ero 709 a Ero 2.850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 726 a

Ero 2.918.

Ove era prevista la sanzione da Ero 713 a Ero 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 730 a Ero 2.921.

Ove era prevista la sanzione da Ero 714 a Ero 2.859 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 731 a Ero 2.928.

Ove era prevista la sanzione da Ero 715 a Ero 2.886 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 732 a Ero 2.955.

Ove era prevista la sanzione da Ero 743 a Ero 2.976 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 761 a Ero 3.047.

Ove era prevista la sanzione da Ero 749 a Ero 2.996 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 767 a Ero 3.068.

Ove era prevista la sanzione da Ero 779 a Ero 3.119 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 798 a Ero 3.194.

Ove era prevista la sanzione da Ero 829 a Ero 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 849 a Ero 3.395.

Ove era prevista la sanzione da Ero 870 a Ero 3.481 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 891 a Ero 3.565.

Ove era prevista la sanzione da Ero 1.088 a Ero 10.878 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 1.114 a Ero 11.139.

Ove era prevista la sanzione da Ero 1.227 a Ero 4.912 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 1.256 a Ero 5.030.

Ove era prevista la sanzione da Ero 1.632 a Ero 6.527 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 1.671 a Ero 6.684.

Ove era prevista la sanzione da Ero 1.685 a Ero 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 1.725 a Ero 6.903.

Ove era prevista la sanzione da Ero 1.842 a Ero 7.369 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 1.886 a Ero 7.546.

Ove era prevista la sanzione da Ero 2.455 a Ero 9.825 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 2.514 a Ero 10.061.

Ove era prevista la sanzione da Ero 4.351 a Ero 17.405 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 4.455 a Ero 17.823.

Ove era prevista la sanzione da Ero 10.000 a Ero 15.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Ero 10.240 a Ero 15.360.

[Torna al sommario](#)

## **Allegato 2 -**

Tabella II

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

Disposizioni previste dal codice della strada che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:

Articolo 7, comma 13-bis;

Articolo 15, comma 3-bis;

Articolo 38, comma 13;

Articolo 77, comma 3-bis;

Articolo 80, comma 14, quinto periodo;

Articolo 94, comma 4-bis;

Articolo 94-bis;

Articolo 96, comma 2-bis;

Articolo 97, commi 5, 6 e 10;

Articolo 115, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies;

Articolo 120;

Articolo 128, comma 2;

Articolo 136, comma 6-bis;

Articolo 142, commi 9 e 9-bis;

Articolo 158, commi 5 e 6, limitatamente alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote;

Articolo 174;

Articolo 178;

Articolo 182, comma 10, primo periodo, limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo;

Articolo 186, comma 2, lettera a);

Articolo 186-bis;

Articolo 189, comma 9-bis.

[Torna al sommario](#)

---